



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 febbraio 2007, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla presenza dei Dott. Francesca Cirelli, Antonio Leggio e Caterina Piselli, della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si è tenuta una riunione.

TRA

REJNA SPA di Settimo Torinese rappresentata dal responsabile delle Risorse Umane Dr. Alberto Obert, dal Dr. Piero Giai ed assistita dall'Associazione Industriale Bresciana nella persona del Dr. Tullio Fontanella

E

la O.S provinciale FIOM CGIL nella persona dei Sig. Silvia Spera e Francesco Mazzacani unitamente alle RSU nella persona del Sig Silvano Bocchio.

la O.S. provinciale FIM CISL in data odierna, con nota fax febbraio ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla riunione per precedenti impegni assunti

PREMESSO CHE

1. La Società REJNA Spa fa parte della multinazionale SOGEFI Group leader nel settore dell'automotive che occupa complessivamente 6500 dipendenti di cui in Italia 890. In particolare la Società Rejna spa che produce componenti per sospensioni occupando 338 dipendenti, presso la Divisione Auto di Settimo Torinese e la Divisione Veicoli industriali di Raffa di Puegnago (Brescia). Nel settore di riferimento la Società si trova da tempo in una situazione di continua riorganizzazione al fine di recuperare un adeguato livello di competitività in un mercato sempre più caratterizzato da una forte spinta della concorrenza globale alla ricerca di nuovi spazi di mercato, anche mediante interventi di riduzione drastica dei costi e di razionalizzazione organizzativa. La Società è fornitrice in misura prevalente per primarie Aziende italiane ed europee del settore auto e del settore ferroviario e dei veicoli industriali.
2. Nell'ambito delle strategie generali di sviluppo la Società REJNA SPA, ha presentato un piano di investimenti ed avviato delle azioni volte alla reingegnerizzazione dei processi, all'efficientamento della propria struttura organizzativa, all'investimento nella ricerca e sviluppo e nella formazione del personale in possesso delle competenze adeguate all'intervenuta evoluzione tecnologica del mercato di riferimento. Ha usufruito del trattamento cigs per riorganizzazione aziendale per 24 mesi fino all'11 luglio 2006 ed ha richiesto una ulteriore proroga di 12 mesi a seguito della stipula di un accordo siglato presso l'Ufficio iniziative Imprese in crisi del Ministero dello Sviluppo Economico, per un numero massimo di 155 dipendenti per la sede operativa di Raffa di Puegnago (BS)
3. Il complessivo piano di riorganizzazione della Società REJNA Spa ha determinato una eccedenza occupazionale nell'ambito della predetta Società e le Parti, a seguito di incontri hanno ritenuto di contenerne gli effetti traumatici anche attraverso il ricorso alla cosiddetta

"mobilità lunga" per un numero massimo di 35 unità per la Sede di Raffa di Puegnago (Brescia)

4. La legge 296 del 27/12/2006 al comma 1189 dell'art. 1, avuto riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari, ha disposto l'applicazione dei benefici della cosiddetta "mobilità lunga" entro il 31 dicembre 2007 a seguito di esame del piano di gestione delle suddette eccedenze occupazionali presso questo Ministero. La Direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 gennaio 2007, specifica i criteri di applicazione dell'articolo 1 comma 1189 della legge sopraccitata, dando particolare rilievo al requisito dimensionale ed occupazionale delle aziende richiedenti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Sarà richiesta l'ammissione ai benefici di cui all'art. 1 comma 1189 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), cosiddetta "mobilità lunga" e della Direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 gennaio 2007, per n. 35 dipendenti della Sede operativa di Raffa di Puegnago (Brescia) della Società REJNA SPA, previo espletamento delle relative procedure.
- Il ricorso alla cosiddetta "mobilità lunga" riguarderà esclusivamente i lavoratori che nel periodo di godimento della mobilità ordinaria prevista dall'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 223/1991, non matureranno i requisiti per il pensionamento di anzianità di cui alla legge n. 335/95 e s.m.i.
- Per detti lavoratori saranno a carico dell'impresa gli oneri finanziari (indennità di mobilità, contributi figurativi, eventuali assegni familiari etc) per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria .
- La facoltà di licenziamento per detti lavoratori e per detti fini sarà esercitata:
 - a) nel limite numerico che sarà assegnato con il Decreto di riparto delle unità di mobilità lunga e successivamente ad intese sindacali ;
 - b) successivamente all'emanazione di detto Decreto di riparto;
 - c) entro il 31 dicembre 2007.

Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con accordo l'esame del piano di gestione delle eccedenze occupazionali di cui all'art. 1 comma 1189 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Per la Soc REJNA Spa

Per l'Ass. Industriale Bresciana

Per la FIOM CGIL

Per la RSU